

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

per l'implementazione di un'unica soluzione regionale per la gestione dei processi endoscopici e diabetologici, che consiste nella realizzazione della Cartella Clinica Endoscopica Regionale e della Cartella Clinica Diabetologica Regionale in ambito Sanità Digitale Lotto 2 - Sistemi informativi clinico assistenziali - ID 2202

PNRR MISSIONE 6 SALUTE C 2 (ART. 1, COMMA 1042, LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178)

TRA

Azienda Sanitaria Locale 01 Avezzano – Sulmona - L'Aquila (CF/P. IVA 01792410662) con sede legale in Via Avezzano, 11/C - 67100 L'Aquila (Italia) Email: direzionestrategica@asl1abruzzo.it PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it Tel. 0862.368931/368924 rappresentata dal Legale Rappresentante Dott. Stefano Di Rocco

E

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano Vasto Chieti (CF/P. IVA02307130696) con sede legale in Via dei Vestini s.n.c. Palazzina N (ex Palazzina SE.BI.) 66100 Chieti - rappresentata dal Legale Rappresentante Ing. Mauro Palmieri; PEC: info@pec.asl2abruzzo.it

E

Azienda Sanitaria Locale 03 di Pescara (CF/P. IVA 01397530682) con sede legale in Pescara (PE) - Via Renato Paolini, n. 47, cap. 65124, rappresentata dal Legale Rappresentante Dott. Vero Michitelli; PEC: protocollo.aslpe@pec.it

E

Azienda Sanitaria Locale 04 Teramo (CF/P. IVA 00115590671) con sede legale in Teramo (TE) - Circ.ne Ragusa, n.1, cap. 64100 rappresentata dal Legale Rappresentante Dott. Maurizio Di Giosia; PEC: aslteramo@raccomandata.eu

di seguito, congiuntamente, le "Parti" o "Contitolari" o singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

1. La Regione Abruzzo ha avviato diverse iniziative riferite (e in corso) che devono essere considerate prodromiche all'incorrente applicazione giuridica dell'Ecosistema dei Dati Sanitari che, ad oggi, risulta in fase di definizione e ideazione ed in ossequio al D.M.

31.12.2024 – EDS -, pubblicato il 5.03.2025 che definisce i ruoli in ragione delle reali finalità perseguite e che le iniziative sono state oggetto di approvazione con le seguenti DGR:

- a. n. 263 del 24/05/2022 ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute: Presa d’atto ed approvazione del Piano Operativo Regionale, dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) di cui al Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 ed ulteriori disposizioni.”;
 - b. n. 799 del 20/12/2022 ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR MISSIONE 6 SALUTE C 1 E C 2 (ART. 1, COMMA 1042, LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178) DI CUI ALL’INTESA CSR N. 1 DEL 12/01/2022 – ASSEGNAZIONE INTERVENTI ALLE AZIENDE SANITARIE – DELEGA ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 5 DEL CIS”;
 - c. n. 539 del 09/09/2024 ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 SALUTE: MODIFICA D.G.R. 263/2022 E APPROVAZIONE NUOVO PIANO OPERATIVO REGIONALE PNRR MISSIONE 6”;
 - d. n. 243 del 17/04/2025 OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 SALUTE: MODIFICA D.G.R. 263/2022 E D.G.R. 539/2024 E APPROVAZIONE NUOVO PIANO OPERATIVO REGIONALE PNRR MISSIONE 6.
2. La Regione Abruzzo, per alcuni progetti, tra cui Cartella Clinica Endoscopica e Cartella Clinica Diabetologica, ha individuato il repository dei dati presso il Data Center regionale (certificato e riconosciuto nell’ambito del Polo Strategico Nazionale), gestito dal Servizio Informatica e Statistica DPB012 del Dipartimento Risorse e competente per tutti gli aspetti tecnico amministrativi nonché per la gestione dei ruoli privacy che lo vedono coinvolto.
3. Le Parti, perseguendo obiettivi comuni, intendono definire in modo congiunto finalità e modalità del trattamento dei dati personali relativi ai **progetti per l’implementazione di un’unica soluzione regionale per la gestione dei processi endoscopici e diabetologici, che consiste nella realizzazione della Cartella Clinica Endoscopica Regionale e della Cartella Clinica Diabetologica Regionale**; di seguito “**Progetti**” o singolarmente “**Progetto**”.
4. La partecipazione ai Progetti comporta il trattamento di dati personali, come definiti all’art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il “**Regolamento**” o “**GDPR**”), pertanto il presente Accordo ha come scopo quello di delineare le responsabilità delle Parti in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e la facoltà di designazione di un punto unico di contatto per gli interessati.
5. Il Progetto Cartella Clinica Endoscopica Regionale è finalizzato a:
 - a. Creare uno strumento di lavoro unico su tutta la rete regionale con gestione unificata degli utenti;

- b. favorire la fruizione da parte del personale clinico, superando il concetto di archivio storico con la condivisione in tempo reale degli esami dei pazienti (dati e immagini) tra tutti i servizi erogati dalle UU.OO. interessate;
- c. supportare l'implementazione di servizi come telerefertazione e teleconsultazione grazie alla possibilità di condivisione in tempo reale dei dati (audio bidirezionale e video) che si rilevano durante un esame con altri specialisti o verso un'aula convegni, grazie alla funzionalità nativa di streaming A/V a scopo di teleconsulto e live endoscopy;
- d. aumentare la resilienza informativa e ottimizzare i workflow clinici nelle strutture sanitarie regionali.
- e. garantire l'accesso ai cittadini via internet grazie all'integrazione con tecnologie/servizi del SSR e SSN (es. FSE, ANA);

6. Il Progetto Cartella Clinica Diabetologica Regionale è finalizzato a:

- a. Attivare una centralizzazione del sistema diabetologico partendo dai servizi attivi presso l'ASL di Pescara tramite la migrazione dell'applicativo in cloud Regionale effettuata dal RTI rappresentato da Al maviva S.p.A in qualità di Mandataria;
- b. Facilitare la condivisione delle informazioni riguardanti referti, piani terapeutici, esenzioni ticket, visite, e accessi dei pazienti coinvolti (visualizzare/inserire/scaricare), grazie a Quick Web Connect, tra tutti gli attori di percorso coinvolti nel PDTA Diabete, sulla base del singolo profilo autorizzativo predisposto dalla ASL (MMG e PLS, Diabetologi, Oculisti, Cardiologi, Nefrologi, Neurologi, Internisti, Infermieri, ecc.);
- c. Implementazione screening per la retinopatia diabetica con il supporto di modelli di intelligenza artificiale (AI);
- d. aumentare la resilienza informativa e ottimizzare i workflow clinici nelle strutture sanitarie regionali.
- e. garantire l'accesso ai cittadini via internet grazie all'integrazione con tecnologie/servizi del SSR e SSN (es. FSE, ANA);

7. I software utilizzati per il raggiungimento delle finalità descritte al punto 3 sono:

- a) **Per la Cartella Clinica Ensocopica:** Modulo applicativo per Endoscopia della Regione Abruzzo - Soluzione Web Based interoperabile con CCER, VNA, CUP Federato, FSE 2.0, PACS, Anatomia Patologica fornito da **TESI S.p.A.**

- b) **Per la Cartella Clinica Diabetologica Regionale:** Quick Web Connect Core (Piattaforma di collaborazione clinica) e Metaclinic (piattaforma di raccolta dati) forniti rispettivamente da **opeNETica srl** e **METEDA S.r.l.**
8. Il trattamento effettuato dalle ASL si fonda sulle basi giuridiche di liceità di cui all'art. 9, par. 2, lett. c), g) e h) del GDPR e all'artt. 2-sexies, par. 2, lett. t), u), v) e 2-septies del D.lgs. 196/2003 per come novellato dall'art. 101
9. Il trattamento effettuato dalla Regione Abruzzo si fonda sulle basi giuridiche di liceità di cui all'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e all'artt. 2-sexies, par. 1-bis, par. 2 lett. v), limitatamente alla "programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria" e 2-septies del D.lgs. 196/2003. La Regione Abruzzo ha determinato di assumere il ruolo di titolare del trattamento per le predette finalità. Per quanto attiene alla fornitura dell'infrastruttura tecnologica del data center regionale, la Regione Abruzzo assume il ruolo di responsabile del trattamento.
10. Le parti concordano sin da ora che l'obbligo di trasparenza e di messa a disposizione del presente accordo agli interessati verrà espletato tramite pubblicazione dello stesso sui siti istituzionali delle Parti e fornito per estratto, allegato all'informativa ex art. 13 e 14.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Definizioni

Per quanto non espressamente definito nel presente accordo, si fa riferimento alle Definizioni di cui all'art. 4 GDPR;

Articolo 2 Pattuizioni preliminari

- 2.1 Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili, ove presenti, di volta in volta approvati dall'Autorità di controllo.
- 2.2 Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679 indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Contitolare del trattamento.
- 2.3 In coerenza con la propria missione e i propri valori, i Contitolari si impegnano reciprocamente a proteggere i dati personali di ogni persona fisica ("Interessato") che si trovasse ad avere contatto o ad operare con i medesimi, nel rispetto dell'identità e della dignità degli stessi.

- 2.4** Le Parti fanno presente fin da ora che sono titolari disgiuntamente per tutti gli altri trattamenti svolti per finalità diverse, come a titolo esemplificativo e non esaustivo per i trattamenti relativi alle attività di prevenzione diagnosi e cura svolte in autonomia da ciascuna ASL.
- 2.5** Qualsiasi modifica o integrazione del presente accordo potrà effettuarsi soltanto per iscritto e sottoscritta da tutte le parti, a pena di nullità.
- 2.6** Le parti riconoscono per l'oggetto dell'accordo l'indiscutibile obbligatorietà di esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in ossequio al disposto dell'art. 35 del GDPR e delle Linee guida del WP29 in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017.
- 2.7** L'obbligatorietà di cui al punto 2.6 si evince dall'integrazione dei seguenti elementi previsti dalle Linee guida sopra richiamate:
- 2.7.a** Dati particolari di natura estremamente personale;
 - 2.7.b** dati relativi a soggetti vulnerabili;
 - 2.7.c** combinazione o raffronto di insiemi di dati;
 - 2.7.d** trattamenti su larga scala;
 - 2.7.e** utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o innovative.
- 2.8** Fermo restando che ogni contitolare valuterà anche autonomamente gli impatti delle proprie attività di trattamento eseguite nei progetti, le parti concordano che la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati sarà svolta e aggiornata, ove necessario, dall'ASL 3 Pescara che metterà a disposizione delle parti il contenuto per il loro contributo;
- 2.9** Per quanto previsto ai precedenti punti, le parti concordano che l'informativa per il trattamento dei dati sarà svolta e aggiornata, ove necessario, dall'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila che metterà a disposizione delle parti il contenuto per il loro contributo;
- 2.10** Per quanto previsto ai precedenti punti, le parti concordano che il presente accordo di contitolarità per il trattamento dei dati sarà svolto e aggiornato, ove necessario, dall'ASL 2 Lanciano Vasto Chieti e dall'ASL 4 Teramo che metterà a disposizione delle parti il contenuto per il loro contributo;

- 2.11** Le ASL e la Regione si occuperanno, per quanto di propria competenza, a rendere pubblica l’informativa di contitolarità e l’estratto della valutazione d’impatto sui propri siti istituzionali;

Articolo 3 Oggetto del Trattamento

- 3.1** Il presente Accordo disciplina i rapporti di contitolarità del trattamento dei dati personali effettuati per le attività di prevenzione, diagnosi e cura nell’ambito delle progettualità previste dal PNRR M6 C2, come indicato nella nota della Regione Abruzzo (prot. n. del ...), con riferimento a:

3.1.a Cartella Clinica Endoscopica Regionale.

3.1.b Cartella clinica Diabetologica Regionali

- 3.2** Le categorie di Interessati saranno esclusivamente:00

3.2.a Assistiti del SSR e del SSN.

3.2.b Assistiti Minori del SSR e del SSN.

3.2.c Personale Dipendente delle AA.SS.LL. Regione Abruzzo

- 3.3** Le categorie di dati trattati dalle ASL saranno

3.3.a Dati Personali Comuni come definiti dall’art.6 del GDPR

3.3.b Dati Personali Particolari come definiti dall’art.9 del GDPR

- 3.4** Le categorie di dati trattati dalla Regione Abruzzo saranno

3.4.a Dati sanitari pseudonimizzati

Articolo 4 Finalità del trattamento

- 4.1** Il trattamento da parte delle ASL, contitolari del trattamento, è finalizzato a:

4.1.a rendere accessibili i referti, le immagini cliniche, i PDTA tra i professionisti autorizzati coinvolti delle ASL del SSR della R.A.;

4.1.b supportare la continuità assistenziale e integrare i percorsi di cura

4.1.c tracciare i percorsi diagnostici e supportare ricerca e formazione

4.1.d consentire l’integrazione con sistemi regionali e nazionali (FSE, ANA);

4.1.e facilitare l’accesso dei cittadini alle proprie immagini via internet;

- 4.1.f** favorire servizi di tele-refertazione, teleconsulto e attività di follow-up clinico;
 - 4.1.g** migliorare la sicurezza e la resilienza dei dati;
 - 4.1.h** consentire la conservazione lega a norma dei dati sanitari degli assistiti;
- 4.2** Il trattamento da parte della Regione Abruzzo, titolare del trattamento separatamente dalle ASL, è finalizzato a:
- 4.2.a** governo del SSR della R.A.;
 - 4.2.b** coordinamento nella gestione dei fondi PNRR
 - 4.2.c** messa a disposizione del data center regionale

Articolo 5 Ruoli delle parti

Con riferimento ai progetti in oggetto, alla luce di quanto riportato nel presente accordo, le parti assumono i rispettivi ruoli:

- le ASL del SSR della Regione Abruzzo assumono il ruolo di contitolari del trattamento dei dati sanitari per le finalità di cui al precedente punto 4;
- la Regione Abruzzo assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati sanitari aggregati per le finalità di cui al precedente punto 4;
- la Regione Abruzzo assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati per la fornitura dell'infrastruttura tecnologica del data center regionale;
- il RTI composto da: Almaviva S.p.A in qualità di Mandataria e Accenture S.p.a., Accenture Technology Solutions S.r.l., Ai4health S.r.l., Almaviva Digitaltec S.r.l., Appocrate S.r.l., A-Thon S.r.l., Global Payments S.p.a., GPI S.p.A., Iqvia Solutions Italy S.r.l., I.S.E.D. S.p.a., Onit Group S.r.l., Postel S.p.a. in qualità di Mandanti; assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati per la centralizzazione del sistema diabetologico partendo dai servizi attivi presso l'ASL di Pescara tramite la migrazione dell'applicativo in cloud, per finire con l'evoluzione della stessa soluzione digitale in uso presso le 4 AA.SS.LL., integrandola con nuove funzionalità;
- TESI S.p.A assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati con funzioni di amministratore di sistema per la fornitura del modulo applicativo per Endoscopia della Regione Abruzzo;
- opeNETica S.r.l. assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati con funzioni di amministratore di sistema per la fornitura dell'applicativo Quick Web Connect Core (Piattaforma di collaborazione clinica della Cartella Clinica Diabetologica)

- METEDA S.r.l. assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati con funzioni di amministratore di sistema per la fornitura del sistema Metaclinic (piattaforma di raccolta dati Cartella Clinica Diabetologica)
- il RTI composto da: GPI in qualità di Mandataria e Accenture, Almaviva, Vodafone Italia Agfa, BCS, IQVIA, Kiranet, Abintrax e Nuvyta in qualità di Mandanti; assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati per lo Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – Green Field (GF), per le attività finalizzate alla gestione delle applicazioni e dei servizi applicativi in esercizio presso le Aziende Sanitarie, comprensive della formazione e dell'avviamento e per i servizi infrastrutturali, sottoservizio di Conduzione Tecnica (CT), per tutte le attività di supporto nella messa in esercizio delle applicazioni e presa in carico delle stesse, conduzione e gestione dei sistemi fisici e virtuali, degli apparati di sicurezza, di connettività, dello storage, della continuità operativa (Backup, Disaster/Recovery) dell'Amministrazione.

Articolo 6 Audit e verifiche presso i Responsabili del Trattamento

6.1 Finalità e ambito

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, riconoscono la necessità di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 da parte dei Responsabili del trattamento incaricati nell'ambito dei Progetti oggetto del presente Accordo.

6.2 Audit individuali e congiunti

Le Parti si riservano il diritto di effettuare, anche con cadenza periodica, audit presso i Responsabili del trattamento coinvolti nel trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo.

6.3 Gli audit potranno essere:

condotti individualmente da ciascuna ASL, in relazione ai propri specifici ambiti di trattamento;

effettuati congiuntamente, su proposta motivata di una delle Parti, mediante un gruppo di audit inter-aziendale, composto da referenti privacy delle ASL interessate.

6.4 Coordinamento e pianificazione

Gli audit congiunti saranno coordinati da una delle ASL Contitolari, individuata di volta in volta d'intesa tra le Parti, che provvederà:

alla predisposizione del piano audit;

alle convocazioni delle riunioni preliminari;

alla redazione del verbale finale;

alla trasmissione delle eventuali richieste di adeguamento o non conformità rilevate.

6.5 Le Parti si impegnano a monitorare l'attuazione delle eventuali misure correttive adottate dai Responsabili del trattamento a seguito degli audit, riservandosi la possibilità di effettuare verifiche di follow-up entro un termine congruo.

Articolo 7 Misure di Sicurezza

Le Parti si impegnano ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR e della normativa vigente in materia di cybersecurity. Ogni Parte garantisce che i propri sistemi siano sicuri, aggiornati e protetti da accessi non autorizzati. Con riferimento alle misure di sicurezza dei fornitori dei servizi previsti dal presente accordo le parti concordano di stipulare congiuntamente un unico accordo per il trattamento ex art. 28 GDPR nel quale verranno riportati tutti gli adempimenti e requisiti imposti ai fornitori.

Articolo 8 Notifica di violazioni dei dati personali

8.1 Ogni contitolare garantisce di aver adottato una procedura di valutazione e gestione degli eventi che possono comportare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, garantendo di essere in grado di rispettare le tempistiche imposte dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

8.2 Nel caso in cui una parte, durante o successivamente l'esecuzione delle attività di trattamento previste dai progetti, sia vittima di un evento capace di generare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche ("data breach"), se il data breach ha coinvolto in tutto o in parte i dati trattati per il raggiungimento della finalità dei progetti, comunica tale evento a tutti gli altri Contitolari, nel caso in cui l'adozione di idonee misure correttive non abbia permesso di scongiurare tale rischio;

8.3 Nella comunicazione di cui al punto 8.2, il contitolare fornisce ogni informazione utile all'identificazione dei fattori di rischio e alla valutazione dei possibili impatti sui diritti e le libertà delle persone fisiche;

8.4 Nel caso in cui la violazione di cui al punto 8.2 sia “generale” o non possa essere ricondotta ad un solo contitolare, alle comunicazioni e notifiche di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR provvederà l’ASL di Pescara;

8.5 In entrambi i casi previsti ai punti 8.3 e 8.4, il contitolare che provvede alle comunicazioni e notifiche ex agli artt. 33 e 34 del GDPR garantisce il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

8.6 In caso di violazione dei dati personali (Data Breach), ciascuna Parte si impegna a comunicare l’evento alle altre Parti entro e non oltre 12 ore dalla conoscenza dello stesso, fornendo tutte le informazioni utili per l’analisi e la gestione dell’incidente.

Articolo 9 Responsabilità in materia di cooperazione con l’Autorità di controllo

Ogni Contitolare si impegna a garantire il massimo grado di cooperazione e trasparenza in caso di ispezione, richieste di informazioni o altri adempimenti dell’Autorità di controllo italiana o della Guardia di Finanza.

Nell’ipotesi in cui le attività di controllo interessino in tutto o in parte anche i dati trattati per la finalità di cura condivise, ogni Contitolare si impegna a comunicarne gli esiti (esclusivamente per la parte relativa al trattamento dei dati per finalità dei Progetti e/o per la parte relativa al rispetto dell’accordo di contitolarità del trattamento) a tutti i contitolari.

Articolo 10 Esercizio dei Diritti

Ogni parte garantisce di aver adottate almeno una procedura per l’efficace gestione dell’esercizio dei diritti dell’interessato, garantendo di essere in grado di rispettare le tempistiche previste dal GDPR e il tempestivo riscontro all’interessato;

Le richieste di esercizio dei diritti e gli eventuali reclami presentati dagli interessati all’ASL presso la quale hanno effettuato la prestazione saranno indirizzate ai recapiti che ciascuna ASL renderà noti nell’informativa unica che sarà redatta per il servizio oggetto per presente accordo.

Ogni ASL gestirà la richiesta pervenuta tramite il/i referente/i, contattabile/i tramite l’invio di una richiesta indirizzata al protocollo di ciascuna ASL, il cui indirizzo sarà indicato nell’informativa ex art. 13, restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Contitolare precisando presso quale ASL hanno usufruito dei servizi resi.

In particolare, qualora uno dei referenti riceva richieste provenienti dall’Interessato, finalizzate all’esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Contitolare eventualmente interessato via posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate da ciascun Contitolare per gestire le relazioni con l'Interessato;
- verificare la sussistenza dei presupposti e consentirne, differirne o rifiutarne l'esercizio, dandone tempestiva comunicazione scritta a ciascun Contitolare via posta elettronica certificata.

Gli uffici privacy deputati forniscono altresì assistenza a ciascuno dei Contitolari nell'ambito dei procedimenti amministrativi e giudiziari instaurati dall'Interessato o dall'Autorità di controllo in conseguenza dell'attività di trattamento condivise di cui al presente articolo.

- Per l'ASL 1 i recapiti del protocollo per la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati sono: Via Avezzano, 11/C - 67100 L'Aquila (Italia) Email: direzionestrategica@asl1abruzzo.it PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
- Per l'ASL 2 i recapiti del protocollo per la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati sono Via dei Vestini s.n.c. Palazzina N (ex Palazzina SE.BI.) Chieti (CH) E-mail direzione.generale@asl2abruzzo.it PEC info@pec.asl2abruzzo.it
- Per l'ASL 3 i recapiti del protocollo per la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati sono: Via R. Paolini, 47 - 65124 Pescara E-mail: protocollogenerale@asl.pe.it PEC: protocollo.aslpe@pec.it
- Per l'ASL 4 i recapiti del protocollo per la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati sono: Circ.ne Ragusa n.1, 64100 Teramo, Tel. 0861 4291, fax 0861 241213, Posta Elettronica Certificata: aslteramo@raccomandata.eu

Articolo 11 Responsabile della Protezione dei dati personali

Ciascuno dei Contitolari rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, dandone evidenza nell'informativa fornita agli interessati.

Per l'ASL 1 i recapiti del DPO sono: Via Avezzano, 11/C - 67100 L'Aquila (Italia)
Email: dpo@asl1abruzzo.it PEC: dpo@pec.asl1abruzzo.it

Per l'ASL 2 i recapiti del DPO sono: Via dei Vestini, snc - 66100 Chieti (Italia)
E-mail: dpo@asl2abruzzo.it;

Per l'ASL 3 i recapiti del DPO sono: Via Battaglione Alpini, 1 – 65017 Penne (PE)
Email: dpo@asl.pe.it, PEC: dpo.aslpe@pec.it

Per l'ASL 4 i recapiti del DPO sono: Circ.ne Ragusa n.1, 64100 Teramo
E-mail: dpo@aslteramo.it

Articolo 12 Riservatezza e segretezza

Ogni Contitolare del Trattamento si impegna a mantenere la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato in forza del presente accordo. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare i dati personali solamente per le finalità previste dal presente Accordo

Articolo 13 Responsabilità in materia di rispetto del presente accordo

Tutte le parti dichiarano di essere state rese edotte e di essere consapevoli che, nell'ambito delle attività di propria competenza, la mancata osservanza anche di una sola disposizione del presente accordo può determinare una violazione, più o meno grave, della normativa in materia di protezione dei dati personali, che espone tutti i contitolari, indistintamente, al rischio di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo e a dover risarcire eventuali danni subiti dagli interessati.

Per tale motivo, ogni parte dichiara, sin da ora, di manlevare e tenere indenne le altre parti nella denegata ipotesi che vengano comminate delle sanzioni dall'Autorità di controllo o che vengano risarciti eventuali danni agli interessati per la mancata osservanza delle disposizioni convenute con il presente accordo o per la violazione delle disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, addebitabili al proprio personale.

Ciascun Contitolare è responsabile per l'applicazione e il rispetto delle misure tecniche-organizzative di rispettiva competenza, con particolare riguardo alle proprie infrastrutture, reti, sistemi informativi e applicativi, con conseguente assunzione della responsabilità in via esclusiva per violazioni di dati personali (data breach) e/o inadempimenti degli obblighi normativi e/o contrattuali e sempre che il danno provocato o la violazione commessa sia esclusiva conseguenza del comportamento, anche omissivo, del Contitolare stesso.

Ferma restando la responsabilità solidale dei Contitolari verso gli interessati di cui all'art. 82, par. 4 del Regolamento UE 2016/679, è sin d'ora convenuto che ciascun Contitolare potrà agire in regresso nei confronti dell'altro Contitolare per le eventuali sanzioni, multe, ammende o danni derivanti dalla violazione degli obblighi normativi o dall'erronea esecuzione del presente Accordo imputabile esclusivamente alla condotta, anche omissiva, dell'altro Contitolare.

Articolo 14 Clausole nulle o inefficaci

Qualora una o più clausole del presente accordo fossero o divenissero contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità dello stesso, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di chiedere una modifica dell'accordo ove la pura e semplice eliminazione della clausola nulla menomasse gravemente i suoi diritti.

Articolo 15 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere data per iscritto ed a mezzo di posta elettronica certificata, con ricevuta di accettazione e conferma di consegna, purché inviati o consegnati all'indirizzo indicato in testa all'accordo. Tale indirizzo potrà essere modificato da ciascuna delle Parti, dandone comunicazione all'altra ai sensi del presente articolo.

Articolo 16 Durata ed effetti conseguenti allo scioglimento del Contratto

Il presente accordo diviene efficace tra le parti immediatamente all'atto della sua sottoscrizione e sarà valido ed efficace sino alla scadenza, originale o prorogata del rapporto convenzionale che lega i Contitolari, ovvero alla sua cessazione di validità ed efficacia a qualsiasi causa dovuta.

Articolo 17 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato nella presente Appendice, si rinvia al GDPR, alle disposizioni di legge vigenti, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Lì, data sottoscrizione come da firma digitale di ciascun sottoscrittore.

ASL contitolare	Firma del legale rappresentante
Azienda Sanitaria Locale 01 Avezzano – Sulmona - L’Aquila (CF/P. IVA 01792410662)	
Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano Vasto Chieti (CF/P. IVA02307130696)	
Azienda Sanitaria Locale 03 di Pescara (CF/P. IVA 01397530682)	
Azienda Sanitaria Locale 04 Teramo (CF/P. IVA 00115590671)	